

COMUNE DI PANTIGLIATE

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n.del

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI		TITOLO V° AZIONI CAUTELARI, ESECUTIVE E CONCURSUALI	
1	Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	14	Azioni cautelari e conservative dei crediti
2	Individuazione delle entrate esigibili coattivamente	15	Preavviso e Fermo amministrativo
3	Forme di gestione	16	Ipoteca
TITOLO II° RESPONSABILI DELLE ENTRATE		17	Azioni esecutive
4	Soggetto responsabile delle entrate tributarie e loro contabilizzazione	18	Pignoramento ed espropriazione (vendita all'asta) di beni mobili e immobili
5	Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali e loro contabilizzazione	19	Avviso di vendita
TITOLO III° ATTI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI TRAMITE RITO SPECIALE		20	Pignoramento presso terzi
6	Atti esecutivi finalizzati alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali	21	Pignoramento di stipendi e pensioni
7	Interessi di mora su accertamenti e titoli esecutivi	22	Pignoramento conti correnti
8	Costi amministrativi, di notifica degli atti e oneri della riscossione	23	Sospensione della riscossione
9	La notifica degli atti esecutivi, la figura dell'Ufficiale notificante	24	Procedure concorsuali
10	Efficacia del titolo esecutivo come precetto	25	Richieste di sgravio/ discarico
TITOLO IV° FORMAZIONE LISTE DI CARICO, PAGAMENTI E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE		26	Pagamenti
11	Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico	27	Notificazione degli atti di riscossione coattiva
12	Accordi bonari o transattivi	28	Modalità ed esito indagini della riscossione
13	Funzionario Responsabile della Riscossione	TITOLO VI° SITUAZIONI DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ' ECONOMICA DELL'UTENTE	
		29	Disciplina della rateizzazione
		30	Proroga della dilazione
		TITOLO VII° UTILIZZO DELLE BANCHE DATI E VANTAGGI FISCALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	
		31	Agevolazioni fiscali per la riscossione coattiva
		32	Visure ipocatastali, ordinanze di assegnazione e imposta di registro
		TITOLO VIII° NORME FINALI	
		33	Rinvio dinamico e verifica dell'impatto regolamentare.
		34	Entrata in vigore

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale della riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, nel rispetto della legge 160/2019, del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602 (escluso art. 48 bis) e dei principi contenuti nel d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del d. lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446.

2. Le disposizioni qui richiamate sono adottate da comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni e consorzi a cui gli enti aderiscono e partecipano a vario titolo e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità, eticità, trasparenza totale e nel rispetto delle esigenze di leale collaborazione con la cittadinanza e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/debitori.

3. Vengono individuati gli obblighi che incombono sui vari soggetti che a vario titolo hanno competenze sul procedimento di accertamento così detto "potenziato" e sua contabilizzazione, anche in conformità alle disposizioni contenute nel d. lgs. 23 giugno 2011 nr. 118 e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

Art. 2 - Individuazione delle entrate esigibili coattivamente

1. Qui sono individuate ed elencate le entrate tributarie e le altre entrate di competenza, con esclusione dei trasferimenti erariali, provinciali e regionali, che possono essere oggetto di recupero coattivo ai sensi del d. P.R. nr. 602 del 29 settembre 1973:

A) entrate tributarie:

- ✓ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica (IMU),
- ✓ Tributo per i servizi indivisibili (TASI),
- ✓ Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TaRSU), Tassa Rifiuti e Servizi (TARES), Tassa Rifiuti (TARI),
- ✓ Imposta Comunale della Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA);

B) entrate patrimoniali di diritto pubblico che traggono origine da un atto amministrativo:

- ✓ Tariffa Igiene Ambientale (TIA),
- ✓ sanzioni amministrative,
- ✓ canone installazione mezzi pubblicitari (CIMP),
- ✓ canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- ✓ contributi relativi a servizi a domanda individuale (rette asili nido, lampade votive e servizi cimiteriali, mensa scolastica, tariffe per palestre e impianti sportivi, sale comunali, colonie, trasporto scolastico, oneri edilizi e di urbanizzazione, costo di costruzione, contributo ambientale in discarica etc.);

C) entrate patrimoniali che traggono origine nell'ambito di un rapporto retto da norme di diritto privato:

- ✓ fitti comunali,
- ✓ servizio idrico,
- ✓ locazioni attive,
- ✓ obbligazioni c.d. privatistiche,
- ✓ sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva,
- ✓ scritture private autenticate, cambiali e i titoli di credito ai quali la legge attribuisce l'efficacia,
- ✓ gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale.

2. Le entrate non tributarie possono essere disciplinate anche con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio dell'ente, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le

procedure di versamento e di riscossione.

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹.

Art. 3 - Forme di gestione

1. La riscossione coattiva delle entrate di competenza è gestita, quando possibile, direttamente dall'ente, in ossequio ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, equità, eticità, trasparenza totale e leale collaborazione con i debitori dell'ente.

2. Quando scelta la forma diretta, l'ente riscuote coattivamente con i privilegi del Titolo II° del d.P.R. n. 602/73 i titoli esecutivi giudiziali e quelli stragiudiziali, i titoli di formazione paragiudiziale, altrimenti definiti dalla dottrina di formazione amministrativa, tra i quali rientrano le ingiunzioni ex r.d. 639/1910, le ordinanze ingiunzione, gli atti con formula precettiva esecutiva disciplinati dal comma 792 art. 1 della legge 160/2019, i quali accertano irrimediabilmente l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Comune quando siano rimasti inoppugnati da parte dell'intimato.

3. È possibile determinare una diversa forma di gestione delle entrate, scegliendo tra quelle previste dall'art. 52 comma 5 lettera b) del d. lgs. n. 446/1997 o comunque affidare la riscossione coattiva al concessionario nazionale (AdER), nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.

TITOLO II°

RESPONSABILI DELLE ENTRATE

Art. 4 - Funzionario responsabile delle entrate tributarie e loro contabilizzazione

1. Il Funzionario Responsabile dell' entrata tributaria, individuato dal Dirigente di Settore, cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse assegnate con il PEG o altro strumento equivalente, compresa l'attività istruttoria, di controllo, monitoria, sollecitatoria e di liquidazione, allegando agli atti con i quali si intende procedere all'accertamento contabile delle somme da incassare, idonea documentazione in base alle previsioni di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 e dei principi contenuti nell'allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

2. Il responsabile come sopra individuato deve attivarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente. Deve inoltre coltivare e incentivare la "fedeltà dei contribuenti" attraverso la qualità della comunicazione da adottarsi per ricordare a questi ultimi le scadenze per il pagamento, per sollecitarli in caso di versamenti non (ancora) effettuati o per concordare con essi modalità di dilazione del debito che tengano conto di eventuali condizioni di disagio, momentanee o permanenti.

3. Ad esso compete, ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso così come previsto dall'art. 1, comma 778, legge 160/2019 e cura in particolare:

- a) le attività inerenti la gestione della risorsa (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) la sottoscrizione degli avvisi, accertamento c.d. "potenziati", delle ingiunzioni ex r.d. 639/1910 ed ogni altro provvedimento cautelare attivato per legge alla scadenza del titolo esecutivo a garanzia delle somme iscritte a ruolo/lista di carico;
- c) i rimborsi e la gestione del contenzioso tributario comunicando annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure coattive e concorsuali;
- d) i rapporti con AdER e con i concessionari iscritti all'albo ministeriale degli esattori previsto dall'art. 53, comma 1, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm. e ii., verifica le partite di ruolo in esazione e procede al controllo della gestione ed alte attività previste da leggi e regolamenti in materia tributaria.

¹ La legge non specifica l'applicabilità alle contravvenzioni stradali delle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della legge n. 160 del 2019. Viene condivisa la tesi espressa dal Dipartimento delle finanze secondo la quale le violazioni al CdS possono essere riscosse tramite ingiunzione ex r.d. 639/1910 e ss. mm. e ii. nonché ruolo esattoriale.

e) gli sgravi e scarichi degli articoli in riscossione e ne motiva compiutamente la scelta.

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali e loro contabilizzazione

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente, ai sensi dell'art. 179 del tuel, i responsabili di settore ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o strumento equivalente, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Questi curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo, monitoria, sollecitatoria e ordinatoria, allegando agli atti con i quali si intende procedere all'accertamento contabile delle somme da incassare idonea documentazione in base alle previsioni di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 e dei principi contenuti nell'allegato n. 4/2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

3. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 6, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, il soggetto responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. Il soggetto incaricato della riscossione cura l'incasso e la rendicontazione all'ente delle entrate, sulla base del contratto di gestione, il quale fissa le modalità e i termini dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge dai regolamenti relativi alle singole entrate, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal contratto di servizio.

3. I responsabili devono attivarsi affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente. Devono inoltre coltivare e incentivare la "lealtà dei debitori" attraverso la qualità della comunicazione da adottarsi per ricordare a questi ultimi le scadenze per il pagamento, per sollecitarli in caso di versamenti non (ancora) effettuati o per concordare con essi modalità di dilazione del debito che tengano conto di eventuali condizioni di disagio, momentanee o permanenti. Devono inoltre curare i rimborsi e la gestione del contenzioso nati al G.O. comunicando annualmente al servizio finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure coattive e concorsuali;

TITOLO III°

ATTI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI COMUNALI TRAMITE RITO SPECIALE


Art. 6 - Atti esecutivi finalizzati alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali

1. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di entrate escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata:

- a) con la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
- b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata all'Agente nazionale della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.

1. L'attività di accertamento c.d. "potenziato" delle entrate deve rispondere a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità ed eticità delle procedure nonché al principio di leale collaborazione con il debitore.

2. In base al combinato disposto di cui all'art. 1, comma 161, della legge 296/2006 e ss.mm. e ii. e art. 1 comma 792 della legge 160/2019, l'ente procede alla notifica degli avvisi di accertamento tributari c.d. potenziati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Ai fini della procedura di riscossione i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo o all'ingiunzione fiscale si intendono effettuati agli accertamenti (o atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali) esecutivi.



3. Il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non è più applicabile ai nuovi accertamenti c.d. potenziati, essendo relativo al termine di notifica dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore della riforma della riscossione introdotta dalla legge 27 dicembre 2019 nr. 160.

4. Per le entrate patrimoniali il titolo esecutivo deve essere notificato, nel caso che le stesse abbiano natura di corrispettivo periodico o una tantum (art. 2948 c.c. n.4 e art. 2946) rispettivamente entro cinque e dieci anni dal momento in cui il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile ferma restando la possibilità di porre in essere atti interruttivi della prescrizione.

5. L'espropriazione forzata deve essere iniziata entro 5/10 anni dalla notifica degli atti aventi efficacia esecutiva ante riforma della riscossione c.d. potenziata e di quelli di cui al comma 792, art. 1 della legge 160/2019, pena la prescrizione del diritto di credito.

6. L'atto di accertamento esecutivo non acquista efficacia di titolo idoneo per iniziare l'espropriazione forzata con importo minimo, pari a dieci euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e può comunque essere oggetto di recupero mediante successivi atti che superano, cumulativamente, tale importo minimo. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.

7. Qualora la compilazione dei suddetti atti venga effettuata mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'entrata in conformità alle disposizioni contenute all' art. 1 comma 87 della legge n. 549/1995 e all'art. 3 del d.lgs. nr. 39/93 e ss.mm. e ii.

8. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; essi devono contenere i seguenti elementi e riferimenti:

- c) eventuale altro atto o suo contenuto essenziale;
- d) indicazione dell'ufficio per informazioni;
- e) responsabile del procedimento;
- f) organo o autorità presso il quale è possibile richiedere riesame in autotutela;
- g) modalità, termine e organo giurisdizionale cui è possibile presentare ricorso ed effettuare entro gli stessi termini il relativo pagamento con unita formula esecutiva e precettiva così come previsto dal comma 792, art. 1 della legge 160/2019;
- h) sottoscrizione del funzionario designato dall'ente locale per la gestione dell'entrata.

9. L'atto di accertamento c.d. "potenziato" dovrà espressamente recare l'avvertenza che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure di cui al Titolo II° del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

10. Ai sensi dell'art. art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs 472/1997 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute entro il

termine per la presentazione del ricorso o entro 60 giorni dalla notifica degli atti di rideterminazione degli importi dovuti.

11. Gli atti del procedimento amministrativo di natura cautelare restano di competenza del funzionario responsabile dell'entrata che avendo predisposto e sottoscritto l'avviso di accertamento esecutivo, l'eventuale l'ingiunzione fiscale o ordinanza ingiunzione, adotta anche il preavviso e il fermo amministrativo, iscrive l'ipoteca e sottoscrive l'atto di pignoramento presso terzi. L'intervento del Funzionario Responsabile della Riscossione è invece necessario per effettuare l'esecuzione immobiliare e quella mobiliare presso il debitore.

12. In relazione agli atti di valore fino a diecimila euro, dopo che l'atto notificato è divenuto titolo esecutivo il responsabile dell'entrata individuato dall'art. 179 del TUEL deve inviare un sollecito di pagamento avvisando il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che se non si provvede al pagamento entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per importi fino a mille euro il termine è elevato a 60 gg.

13. In caso di riscossione coattiva diretta il Funzionario Responsabile della Riscossione avviserà il debitore di aver preso in carico le somme da recuperare con raccomandata semplice o email e nel contempo sospenderà l'esecuzione per centoventi giorni. La predetta sospensione:

- ✓ non riguarda le azioni cautelari e conservative;
- ✓ non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

14. Il Funzionario di cui al precedente articolo, se successivamente all'affidamento in carico degli atti da escutere, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non dispone la sospensione, non invia l'informativa di cui al precedente punto 13 e procede con immediatezza al recupero forzoso delle somme a debito;

15. L'espropriazione forzata deve essere comunque attivata entro un anno dalla notifica dei titoli esecutivi adottabili prima della riforma della riscossione e di quelli indicati nella lett. a) del comma 792 della legge 160/2019; decorso tale termine, deve essere rinnovato il titolo esecutivo o intimato l'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602; quest'ultimo perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della sua notifica.

16. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto preposto alla riscossione è equiparato all'atto esecutivo medesimo, purché il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza

17. Le nuove regole per il potenziamento dell'attività di riscossione vengono applicate, a tutti gli atti emessi dopo il 31/12/2019. Le disposizioni si adottano anche ai rapporti pendenti per periodi d'imposta per i quali non è intervenuta la decadenza e riguarda tutte le entrate tributarie e le entrate patrimoniali.

Art. 7 – Interessi di mora su accertamenti e titoli esecutivi

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 art. 1 della legge 160/2019 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Per le somme a debito derivanti da titoli esecutivi emessi prima della riforma della riscossione avviata dalla legge 160/2019 gli interessi sono ugualmente fissati nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

Art. 8 – Costi amministrativi, di notifica degli atti e oneri della riscossione

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

- a) una quota denominata «oneri di riscossione», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 art. 1 legge 160/2019, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
- b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti

e correlata all'attivazione di procedure coattive a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individuerà anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 9 – La notifica degli atti esecutivi, la figura dell'Ufficiale notificante

1. Sono soggetti abilitati alla notifica degli avvisi di accertamento potenziati con la formula precettiva ed esecutiva:

- a) il messo comunale (art. 10 legge 265/99, art. 60 dpr 600/1973);
- b) il Funzionario della Riscossione e ufficiale giudiziario (art. 137 e ss. cpc);
- c) l'agente postale in qualità di agente notificatore (art. 148 cpc, art. 14 legge 890/1982);
- d) il messo comunale tributario (art. 1 comma 158 legge 296/2006).
- e) l'agente postale ordinario (art. 1 comma 161 legge 296/2006);

2. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. L'ufficiale notificante trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

3. Il messo notificatore redige la relazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegati, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa.

4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale notificante restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli eventuali allegati.

Art. 10 - Efficacia del titolo esecutivo come precetto

1. I titoli ante riforma della riscossione avviata dalla legge 160/2019 così come gli accertamenti c.d. "potenziati" sono atti amministrativi che costituiscono titoli esecutivi speciali di natura stragiudiziale; sono efficaci una volta notificati al soggetto debitore e non impugnati entro il termine utile, o se impugnati, con ricorso rigettato.

2. Essi assolvono anche alle funzioni di precetto contenendone tutti gli elementi essenziali e la loro efficacia cessa trascorso un anno dalla loro notificazione.

3. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, i titoli perdono di validità limitatamente e relativamente alla loro funzione precettiva; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il responsabile dell'entrata rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dei titoli di cui sopra o tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e ss. mm. e che perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della sua notifica. Vi è in definitiva un obbligo che incombe sull'amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al debitore della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi di quest'ultimo.

4. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'estratto dell'atto esecutivo trasmesso al soggetto preposto alla riscossione è equiparato all'atto esecutivo medesimo, purché il soggetto legittimato alla riscossione ne attesti la provenienza

5. Il debitore che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nel titolo esecutivo nel

quale sono indicate sia l'autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso. Il gravame deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge come indicato nella seguente tabella:

Entrata	Autorità competente a ricevere il ricorso
ICI, IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI, ICP	Commissione Tributaria
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Rette scolastiche, Quote mensa, oneri di urbanizzazione ecc.)	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)

Quadro esemplificativo delle autorità competenti a ricevere il ricorso

TITOLO IV°

FORMAZIONE LISTE DI CARICO, PAGAMENTI E NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Art. 11 - Controllo dei crediti e predisposizione delle liste di carico

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo valido che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il procedimento.

2. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l'inutile avvio di procedure esecutive, l'ente può procedere anche mediante sollecito telefonico, invio sms, e-mail o a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito certo, liquido ed esigibile.

4. Il servizio riscossione coattiva riscontra le "minute" delle liste di carico predisposte dai singoli responsabili dell'entrata individuati dall'art. 179 del TUEL, nelle quali vengono inseriti i dati relativi alle somme dovute dai debitori per titoli esecutivi di cui all'art. 6 del presente regolamento eventualmente comprensivi di sanzioni ed interessi.

5. Ai fini del presente dispositivo regolamentare:

- a) per "Lista di carico" si intende un elenco di debitori contenente dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun soggetto moroso inserito nella lista;
- b) per "entrate tributarie" individuate nell'elenco di cui alla lett. A) dell'art. 2 del presente regolamento si intendono le entrate derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune;
- c) per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" individuate nell'elenco di cui alla lett. B) dell'art. 2 del presente regolamento si intendono le entrate derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (canoni demaniali, oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe dell'illuminazione votiva, etc.) e le sanzioni amministrative;
- d) per "entrate patrimoniali di diritto privato" individuate nell'elenco di cui alla lett. C) dell'art. 2 del presente regolamento si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori etc.).

6. Ciascun Settore, in persona del proprio dirigente, provvede alla predisposizione della lista di carico su supporto informatico secondo il tracciato record indicato dal Funzionario Responsabile della Riscossione e i crediti in essa inseriti devono essere certi, liquidi ed esigibili.

7. Nelle liste di carico vengono incluse, con separati articoli di lista distinti per tipologia e voci di entrata ed anno, tutte le quote dovute dal debitore con specificazione dell'accertamento di entrata in bilancio, dell'anno di riferimento, delle somme in conto capitale, sanzioni e interessi maturati alla data di formazione della lista.

8. I Responsabili delle entrate trasmettono copia della "lista di carico" inviata al Funzionario Responsabile della Riscossione, al servizio Bilancio allo scopo di riscontrare la presenza dell'accertamento contabile in base alle previsioni del D.lgs. n. 267/2000 e in applicazione dei principi individuati dal D. lgs.n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

9. Non potranno essere inseriti nelle liste di carico i soggetti che siano tenuti a pagare importi

complessivamente inferiori alla soglia individuata dal legislatore o dal presente regolamento.

10. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:

- a) degli atti di accertamento c.d. potenziati emessi dal Comune per le entrate tributarie;
- b) degli avvisi di intimazione con efficacia esecutiva previsti dalla legge di riforma della riscossione al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico;
- c) degli atti e/o dei titoli aventi efficacia esecutiva c.d. "potenziata" per le entrate patrimoniali di diritto privato.
- d) degli atti e/o dei titoli esecutivi ante riforma della riscossione emessi entro il 31/12/2019 per il recupero di entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale.

11. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della data di notifica al debitore dell'accertamento di cui al comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019, dell'ingiunzione fiscale o dell'ordinanza ingiunzione o comunque del titolo esecutivo necessario per avviare l'espropriazione forzata.

12. Le liste di carico trasmesse devono essere complete e contenere dati esatti ed aggiornati.

13. L'affidamento formale dei carichi da riscuotere al Funzionario Responsabile della Riscossione avverrà mediante posta certificata e la lista di carico dovrà essere compilata secondo le disposizioni di cui al comma precedente e i crediti in e, i cui crediti dovranno essere certificati certi, liquidi ed esigibili dal responsabile della singola entrata. Il file della lista dovrà essere firmato digitalmente per validazione ed esecutività dei carichi affidati.

14. Le liste di carico saranno trasmesse al Funzionario Responsabile della Riscossione nei termini di seguito indicati al fine di garantire l'avvio delle procedure previste dal Titolo II° del d.P.R. 602/1973 nei termini prescritti dalla vigente normativa:

- ✓ per le entrate di natura tributaria, entro e non oltre 12 mesi prima della scadenza del termine decadenziale/prescrizionale previsto dalla legge;
- ✓ per le entrate di natura patrimoniale, entro e non oltre 12 mesi prima del decorso del termine ordinario di prescrizione disposto dalla legge per ogni singola entrata.

Tale termine s'intende inderogabile, poiché rappresenta il lasso di tempo utile affinché l'Ufficio Riscossione possa eseguire gli opportuni controlli e/o procedere alla corretta e rituale notifica degli atti previsti dalla legge di riforma della riscossione evitando la prescrizione/decadenza dei crediti trasmessi.

Art. 12 - Accordi bonari o transattivi

1. Nel rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, il Responsabile dell'entrata per la quale si procede alla riscossione coattiva può addivenire, in intesa con il Funzionario Responsabile della Riscossione, alla conclusione di accordi transattivi con i quali le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già iniziata o prevengono una lite che potrebbe insorgere. Tali accordi sono comunicati all'Ufficio Riscossione coattiva per gli adempimenti consequenziali.

Art. 13 - Funzionario Responsabile della Riscossione

1. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati, in base al comma 793 articolo 1 della legge 160/2019, tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. A tale figura sono attribuiti i poteri estesi a tutto il territorio nazionale per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva secondo le norme del d.P.R. n. 602/1973 e ss.mm. e ii.

2. Ruolo del Funzionario della Riscossione è, alla pari dell'ufficiale giudiziario, quello di notificare gli atti della riscossione, dare esecuzione ai pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi, oltre che di procedere al pubblico incanto per la vendita dei beni. Tecnicamente è un Funzionario nella misura in cui svolge le

funzioni pubbliche afferenti all'esecuzione prevista dal rito speciale rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale.

3. Le dichiarazioni e le verbalizzazioni fatte in presenza del Funzionario di cui al comma precedente sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 c.c. sino a querela di falso.

TITOLO V°

AZIONI CAUTELARI, ESECUTIVE E CONCORSALE

Art. 14 - Azioni cautelari e conservative dei crediti

1. L'adozione di misure cautelari (fermo ed ipoteca) saranno disposte dal Responsabile dell'entrata e notificate dal Funzionario Responsabile della Riscossione nell'osservanza dei limiti previsti dalle disposizioni di legge.

2. La sospensione della riscossione, come indicato nell'art. 6 del presente regolamento non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

3. Ai sensi della nuova contabilità finanziaria potenziata e in ossequio a quanto indicato dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali Arconet istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D. Lgs 118/2011 e del D. Lgs. 126/2014 le liste di carico coattive non devono essere contabilizzate a bilancio in quanto preventivamente già accertate dal responsabile dell'entrata ai sensi del dell'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 punto 3.1 e seguenti.

4. Le azioni cautelari devono essere precedute dall'invio di un sollecito di pagamento con cui:

- a) si avvisa il debitore che il termine per il pagamento è scaduto;
- b) si danno 30 giorni di tempo per pagare.

5. Per debiti fino a mille euro non si procede coattivamente prima del decorso di sessanta giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio dei crediti.

6. Non si fa luogo all'applicazione delle misure cautelari se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 12,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

Art. 15 - Preavviso e Fermo amministrativo

1. Il fermo amministrativo è l'atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore.

2. Prima dell'attivazione della procedura il debitore riceve un preavviso. Con questo atto l'interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa rilevata dai Pubblici registri.

3. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge nr. 69/2013 cd. "decreto del fare" convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013).

4. Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione del fermo amministrativo al PRA.

5. La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dal Funzionario della Riscossione il provvedimento di revoca da presentare al Pubblico Registro Automobilistico.

6. In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere al Funzionario della Riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. Quest'ultimo rilascerà, infatti, un documento contenente il proprio consenso all'annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.

7. Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all'asta.

8. Il fermo amministrativo può essere iscritto per debiti pari o superiori a €. 100,00.

2. Per debiti di importo compreso tra:

a) €. 100,00 ed € 300,00, il fermo amministrativo interessa un solo bene mobile registrato;

b) €. 300,01 ed € 500,00, il fermo amministrativo interessa due beni mobili registrati;

c) oltre €. 500,01, il fermo amministrativo interessa tutti i beni mobili registrati del debitore.

8. Salvo patto contrario, le spese di iscrizione sono a carico del debitore, anche se il richiedente é tenuto ad anticiparle.

9. L'iscrizione del fermo produce i seguenti effetti:

- Il veicolo soggetto a fermo non potrà circolare.

- Nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 214 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm e ii.

- In caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo sarà facoltà delle Compagnie Assicuratrici esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato a norma delle condizioni contrattuali pattuite.

Art. 16 - Ipoteca

1. L'ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti e può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l'ente procede e previa comunicazione scritta.

3. Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l'iscrizione dell'ipoteca alla Conservatoria competente.

4. Gli elementi fondamentali per l'iscrizione di ipoteca sono il titolo, che ne attesta il diritto, e la nota, ovvero l'istanza rivolta al Conservatore. L' art. 2839 Codice civile, comma 2, indica il contenuto soggettivo ed oggettivo della nota.

5. La cancellazione dell'ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.

6. Dopo l'iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione - e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – il Funzionario della Riscossione potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell'immobile.

Art. 17 - Azioni esecutive

1. Alla formazione degli atti esecutivi, quali l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi, nonché delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo etc.) provvede il Funzionario Responsabile della Riscossione che esercita le funzioni tipiche demandate agli Ufficiali Giudiziari con l'ausilio, ove necessario, dell'Ufficio Affari Legali dell'Ente.

2. Le azioni esecutive devono essere precedute dall'invio di un sollecito di pagamento con cui:

a) si avvisa il debitore che il termine per il pagamento è scaduto;

b) si danno 30 giorni di tempo per pagare.

3. Per debiti fino a mille euro non si procede coattivamente prima del decorso di sessanta giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio dei crediti.

4. Non si fa luogo all'applicazione delle misure esecutive se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro € 100,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

Art. 18 - Pignoramento ed espropriazione (vendita all'asta) di beni mobili e immobili

1. Il Funzionario Responsabile della Riscossione dà corso alle procedure esecutive per la vendita all'asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l'immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

- a) è l'unico immobile uso abitativo di proprietà del debitore in cui lo stesso vi risiede anagraficamente;
- b) non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

2. Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all'asta dell'immobile solo se:

- a) l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
- b) sono passati almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Art. 19 - Avviso di vendita

1. Il pignoramento immobiliare è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni.

2. L'avviso contiene:

- a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
- b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
- c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno;
- d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell'imposta, l'indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate;
- f) il prezzo base dell'incanto e la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
- h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- l) il termine di versamento del prezzo;
- m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.


Art. 20 - Pignoramento presso terzi

1. Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.

2. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all'ente creditore quanto da lui dovuto al debitore di quest'ultimo, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Art. 21 - Pignoramento di stipendi e pensioni

1. Se il pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, la vigente normativa impone i seguenti limiti di pignorabilità:



Art. 22 - Pignoramento conti correnti

1. Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

Art. 23 - Sospensione della riscossione

1. Il contribuente può presentare la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 commi 537-538 della Legge n. 228/2012.

2. La riscossione degli importi indicati in un titolo esecutivo (cartella, ingiunzione, accertamento esecutivo, ordinanza ingiunzione etc.) può essere sospesa se le somme richieste dall'ente sono state interessate da:

- a) pagamento effettuato prima della formazione della lista di carico;
- b) provvedimento di sgravio emesso dall'ufficio creditore;
- c) prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui la lista di carico è stata resa esecutiva;
- d) sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
- e) sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente derivante da iscrizione in lista di carico.

2. Il Servizio arresta immediatamente le procedure messe in atto e provvede, entro 60 giorni dal ricevimento della istanza, di cui al comma precedente, a trasmettere al debitore il provvedimento di sgravio o a comunicare l'inidoneità della dichiarazione presentata riprendendo le azioni atte alla riscossione del credito.

Art. 24 - Procedure concorsuali

1. Con la presentazione dell'istanza ex art. 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, per i tributi e/o le entrate pregresse al fallimento, l'Ente, ottiene la dichiarazione di fallimento del debitore. Una volta dichiarato fallito il debitore il Funzionario Responsabile della Riscossione chiede l'ammissione al passivo della procedura.

2. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 300,00.

Art. 25 - Richieste di sgravio/ discarico

1. Quando a seguito di un'erronea determinazione di un tributo o di un'entrata patrimoniale viene richiesto un pagamento in misura superiore o sbagliata rispetto a quello dovuto, il cittadino può **chiedere il discarico dell'intero importo o lo sgravio di una parte della somma richiesta, entro la data utile per effettuare il pagamento**. Il Funzionario Responsabile della Riscossione provvede alla rettifica dell'importo da pagare sulla base delle disposizioni fornite dal contribuente e dalle indicazioni formalmente rilasciate dal responsabile dell'entrata.

2. Il provvedimento di discarico può essere emesso:

- a) a seguito di un'istanza di annullamento in autotutela per avvisi di accertamento, *solleciti, ingiunzioni e/o altri titoli esecutivi propedeutici all'avvio delle procedure previste dal Titolo II° del d.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602*;
- b) a seguito di ricorso favorevole.

3. **Discarico a seguito di Istanza in Autotutela per atti della procedura esecutiva:**

Il Funzionario Responsabile della Riscossione a seguito della richiesta inoltrata dal debitore (e in alcuni casi anche senza, come potrebbe essere il caso della presenza di errori palesi), emette atto di discarico, totale o parziale, del provvedimento fiscale emesso.

4. **Discarico a seguito di esito favorevole del ricorso per il debitore:**

In caso di pronuncia favorevole dell'autorità competente alla quale è stato inoltrato il ricorso (Commissione Tributaria, Giudice di Pace, Giudice Ordinario ecc.), il Funzionario Responsabile della Riscossione emette il provvedimento di annullamento, totale o parziale a seconda del contenuto della pronuncia.

5. Le richieste di sgravio e discarico non interrompono i termini per ricorrere.

Art. 26 - Notificazione degli atti di riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti viene effettuata dall'Ufficiale di Riscossione ovvero dal messo notificatore di cui ai commi 158,159,160 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e nelle altre forme previste dalla normativa vigente.

Art. 27 - Pagamenti

1. La riscossione di tutte le entrate di competenza comunale può effettuarsi tramite la Tesoreria comunale, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima, tramite il sistema bancario, tramite modello F24 ovvero a mezzo bancomat o carta di credito, qualora tali funzioni siano state attivate o attraverso la piattaforma Pago Pa (art. 5 d.lgs. 82/2005).

2. Per i versamenti sul canale postale, l'ente, metterà a disposizione dei contribuenti/utenti un conto corrente on line con rendicontazione dedicato alla riscossione coattiva attivandosi per avere l'autorizzazione da parte di Poste Italiane S.p.A. per la stampa dei bollettini 896 e 674

3. Sono invece equiparati ai versamenti diretti all'ente locale quelli effettuati alle società miste di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, punto 4, del d. lgs 446/1997.

Art. 28 - Modalità ed esito indagini della riscossione

1. Sono dichiarate inesigibili le somme poste in riscossione coattiva sulle quali sia stata condotta apposita indagine mediante visura delle banche dati rese disponibili all'Ufficio. Per l'emissione della dichiarazione di inesigibilità non è necessario aver eseguito il pignoramento mobiliare.

2. Sono, in particolare, causa di dichiarata inesigibilità le seguenti fattispecie:

- a) irreperibilità del contribuente;
- b) improcedibilità per importo non superiore a euro 20,00 (venti/00);
- c) avvenuta notifica dell'ingiunzione e improcedibilità per mancanza di beni da assoggettare a misura cautelare;
- d) avvenuta notifica di un titolo esecutivo, eventuale apposizione fermo amministrativo e improcedibilità per mancanza beni da assoggettare a pignoramento presso terzi comprovata da visura negativa presso banche dati e/o da dichiarazione stragiudiziale di terzo negativa e/o da pignoramento presso terzi negativo.

TITOLO VI°

SITUAZIONI DI OGGETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICA DEL CONTRIBUENTE

Art. 29 – Disciplina delle rateizzazioni

1. L'ente può concedere, su richiesta del contribuente che non abbia riportato morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione, anche coattiva, siano state avviate le relative procedure di legge.

2. Per tutte le entrate di titolarità dell'ente, in casi di obbiettiva e temporanea difficoltà economica che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione di pagamento entro le scadenze previste, è possibile consentire con atto formale la rateizzazione del debito secondo i seguenti criteri:

- ✓ la **Tabella A** riguarda le entrate sia tributarie che patrimoniali i cui debiti sono scaturiti dalla emissione di avvisi di accertamento potenziati, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex r.d. 639/1910 o altri atti con formula esecutiva;
- ✓ la **Tabella B** riguarda le entrate sia tributarie che patrimoniali i cui debiti sono scaturiti dall'emissione di atti della procedura cautelare ed esecutiva.

Tabella A

Debiti scaturiti dalla emissione di avvisi di accertamento potenziati art. 1 co. 792 legge 160/2019, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex r.d. 14 aprile 1910 nr. 639 o altri atti con formula esecutiva	DA NR. RATE	A NR. RATE
	MIN.	MAX.
	NESSUNA RATEAZIONE	
a) fino a 100 euro.....		
b) da euro 100,01 a euro 500,00.....	1	4
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00.....	5	12
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00.....	13	24
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00.....	25	36
f) oltre euro 20.000,00	37	48

Tabella B

Debiti scaturiti dall'emissione di atti diretti alla riscossione coattiva dei crediti comunali tramite rito speciale	DA NR. RATE	A NR. RATE
	MIN.	MAX.
	NESSUNA RATEAZIONE	
a) fino a 100 euro.....		
b) da euro 100,01 a euro 500,00.....	1	4
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00	5	12
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00.....	13	24
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00	25	36
f) oltre 20.000,00 euro.....	37	48

3. La situazione di temporanea e obiettiva difficoltà per debiti oltre 20.000,00 e fino a euro 60.000,00 può essere dimostrata con una dichiarazione sostitutiva che attesta che il debitore è nell'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito iscritto, ma è tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale e reddituale.

4. Per importi superiori a euro 60.000 le persone fisiche e le persone fisiche imprese in regime semplificato devono allegare l'ISEE per attestare lo stato di difficoltà economica temporanea; le società e altri enti devono allegare il prospetto per determinare l'indice di liquidità e l'indice alfa come sotto rappresentato:

- a) Indice di liquidità:(liquidità differita + liquidità corrente) / passivo corrente deve essere <1; se>=1 è possibile dimostrare eventuali situazioni eccezionali che determinano le obiettive difficoltà;
- b) Indice alfa:(debito complessivo / valore della produzione) x 100 (il numero delle rate e crescente per indici da 2 a 8).

Occorrerà inoltre allegare copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato.

5. La legge 160/2019 non prevede obbligo di prestazioni di garanzie.

6. L'importo di ciascuna rata deve essere maggiorato dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

7. Il mancato versamento di nr. due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi comporta la decadenza del piano di rateazione e la conseguente attivazione del procedimento di riscossione coattiva.

8. La scadenza delle rate mensili coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese e deve essere indicata nell'atto di accoglimento della richiesta di rateazione.

9. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile della singola entrata, che provvede con apposito provvedimento quando si è di fronte a debiti scaturiti dalla emissione di avvisi di accertamento potenziati art. 1 co. 792 legge 160/2019, di ordinanze ingiunzione, ingiunzioni ex r.d. 639/1910 o altri atti con formula esecutiva non pagati nei termini in essi previsti. Negli altri casi provvede il Funzionario Responsabile della Riscossione.

10. Nel caso in cui l'ente abbia affidato la riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1 del D. L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 785 e 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019. Conseguentemente, per le somme affidate in carico all'agente della riscossione a norma della lett. b) del comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la rateazione deve seguire le specifiche disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

11. Il comma 1-bis, dell'art. 26 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi, dispone per tali entrate l'applicazione del citato art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, lasciando però salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione, sempre a norma del comma 1-bis in discorso, produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione. Va

confermata, quindi, anche in caso di affidamento della riscossione coattiva all'agente della riscossione, la facoltà per il comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare e seguendo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1-bis del D. Lgs. n. 46 del 1999.

Art. 30 – Proroga della dilazione

1. Viene prevista la possibilità di proroga del periodo di rateazione per non più di una volta e per un periodo di pari durata, comunque fino ad un massimo di 72 rate. Tale possibilità interviene in caso di conclamato peggioramento della condizione del debitore, purché non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento. Non è possibile dar luogo all'accoglimento istanza di rateizzazione in caso di iscrizione di ipoteca o attivazione del fermo amministrativo. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate prima della concessione della rateazione.

2. In deroga a quanto sopra, il Dirigente Responsabile dell'entrata e il Funzionario Responsabile della Riscossione della Riscossione, nell'ambito dell'esperimento delle procedure dirette al recupero dei crediti vantati dall'Amministrazione, hanno facoltà di accordare piani di rateizzazione personalizzati su richiesta del contribuente ferma restando una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi oltre i seimila euro.

TITOLO VII°

UTILIZZO DELLE BANCHE DATI E VANTAGGI FISCALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 31 - Agevolazioni fiscali per la riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 809 a 813 della legge 160/2019 vengono previste agevolazioni per il soggetto legittimato al recupero forzoso delle entrate di competenza comunale.

2. Le iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo sono, a richiesta del Funzionario Responsabile della Riscossione, esenti da tributi e diritti (conservatoria pubblici registri immobiliari e PRA), così pure come l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni sono rilasciate in carta libera senza oneri dai conservatori.

Art. 32 – Visure ipocatastali, ordinanze di assegnazione e imposta di registro

1. La visura ipotecaria e catastale anche dette ispezione ipocatastale, è l'elenco sintetico degli atti relativi ad un immobile, o riferiti ad un soggetto fisico o giuridico in una determinata Conservatoria. L'elenco contiene le informazioni relative al tipo di atto (compravendita, pignoramento, ipoteche volontarie e involontarie, incluse le cancellazioni di ipoteca), la data, il nome del pubblico ufficiale firmatario dell'atto, il numero del registro particolare e generale. Queste sono rilasciate gratuitamente dall'Agenzia delle entrate e continuano ad esserlo le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo l'ingiunzione fiscale o l'atto esecutivo; le stesse non devono essere più trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

2. Per i trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati l'imposta di registro fissata in dieci euro e l'IPT fissa in cinquanta euro per i beni mobili registrati.

TITOLO VII°

NORME FINALI

Art. 33 - Rinvio dinamico e verifica dell'impatto regolamentare

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020.